

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:	
Elezione del Presidente	122
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	123
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di di delibera del CIPE n. 31/2010, concernente «Decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, articolo 6- <i>quinquies</i> . Riprogrammazione del Fondo infrastrutture ». Atto n. 268 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	123
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. Atto n. 261 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	125
SEDE CONSULTIVA:	
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Nuovo testo C. 3687 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	126
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009</i>)	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128
ERRATA CORRIGE	128

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI

Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente provvisorio Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, indi del presidente eletto Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 13.45.

Elezione del Presidente.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del Presidente.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	44
Maggioranza assoluta dei voti	23

Hanno riportato voti:

Giancarlo GIORGETTI ...	24
Bruno TABACCI	18
Schede bianche	2

Proclama eletto presidente il deputato Giancarlo Giorgetti che invita quindi ad assumere la Presidenza.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Gioacchino Alfano, Aracu, Baccini, Barretta, Biava, Bitonci, Boccia, Borghesi, Calvisi, Cambursano, Capodicasa, Catone, Ceroni, Cesario, Ciccanti, Commercio, Corsaro, D'Amico, De Micheli, Duilio, Fallica, Franzoso, Galletti, Genovese, Giancarlo Giorgetti, Labocchetta, Leone, Lo Presti, Marchi, Marinello, Cesare Marini, Marsilio, Milanese, Misiani, Moroni, Nannicini, Polledri, Rubinato, Sereni, Simonetti, Tabacci, Toccafondi, Vannucci e Ventura.

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti 44

Hanno riportato voti:

Giuseppe Francesco	
Maria MARINELLO	25
Gian Luca GALLETTI ...	19

Proclama eletti vicepresidenti i deputati Giuseppe Francesco Maria Marinello e Gian Luca Galletti.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti 44

Hanno riportato voti:

Massimo Enrico	
CORSARO	23
Maino MARCHI	20
Schede bianche	1

Proclama eletti segretari i deputati Massimo Enrico Corsaro e Maino Marchi.

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i deputati:

Gioacchino Alfano, Aracu, Baccini, Barretta, Biava, Bitonci, Boccia, Borghesi, Calvisi, Cambursano, Capodicasa, Catone, Ceroni, Cesario, Ciccanti, Commercio, Corsaro, D'Amico, De Micheli, Duilio, Fallica, Franzoso, Galletti, Genovese, Giancarlo Giorgetti, Labocchetta, Leone, Lo Presti, Marchi, Marinello, Cesare Marini, Marsilio, Milanese, Misiani, Moroni, Nannicini, Polledri, Rubinato, Sereni, Simonetti, Tabacci, Toccafondi, Vannucci e Ventura.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di di delibera del CIPE n. 31/2010, concernente «Decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, articolo 6-*quinquies*. Riprogrammazione del Fondo infrastrutture».

Atto n. 268.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di delibera.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che lo schema di delibera non è corredato dal prescritto parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta con il menzionato parere.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, illustra il contenuto dello schema di delibera del CIPE, che provvede alla riprogrammazione delle risorse del Fondo infrastrutture. In proposito, ricorda preliminarmente che l'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di tale Fondo, che è destinato, in via prioritaria, al finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, comprese le reti di telecomunicazione e le reti energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese. Rammenta altresì che il medesimo articolo ha demandato ad apposita delibera del CIPE, sentita la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, il riparto delle risorse del Fondo, fermo restando il vincolo di concentrare nelle regioni del Mezzogiorno almeno l'85 per cento degli stanziamenti nazionali per l'attuazione del Quadro strategico nazionale 2007-2013.

Ricorda, inoltre, che il CIPE ha provveduto ad assegnare al Fondo infrastrutture risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, attribuendo, con la delibera n. 112/2008, 7.356 milioni per interventi su infrastrutture, reti e servizi per la mobilità di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché, con la delibera n. 3/2009, ulteriori 5.000 milioni di euro per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In proposito, segnala che, in questo quadro, 1 miliardo di euro è destinato ad interventi di messa in sicurezza delle scuole e 200 milioni di euro per l'edilizia carceraria, così che la disponibilità effettiva da destinare al riparto programmatico da parte del CIPE è risultata di 3.800 milioni di euro. Sulla base delle risorse assegnate dalle citate delibere n. 112/2008 e n. 3/2009, con la successiva delibera n. 51 del 26 giugno 2009, il CIPE ha approvato il quadro delle disponibilità del Fondo infrastrutture, che è stato suc-

cessivamente oggetto di diversi aggiornamenti, esaminati anche di recente da questa Commissione.

Per quanto attiene allo schema di delibera in esame, fa presente che esso propone una ulteriore rimodulazione delle risorse del Fondo infrastrutture non ancora assegnate dal CIPE con apposite delibere, in conseguenza dell'attuazione di specifiche disposizioni recate dalla legge finanziaria 2010 che prevedono l'utilizzo delle disponibilità del Fondo infrastrutture per specifiche finalità. Al riguardo, ricorda infatti che l'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 prevede, al comma 55, che il CIPE individui i programmi da sostenere per le necessità del settore agricolo, destinando a tale scopo 100 milioni, nonché dispone, al comma 219, lo stanziamento di 500 milioni di euro per l'attuazione del programma di interventi per la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti. Osserva, poi, che con lo schema di delibera in esame, il CIPE indica l'ammontare residuo disponibile delle risorse del Fondo infrastrutture in 1.424,2 milioni di euro. Rispetto all'importo complessivo del Piano, pari a 7.121 milioni di euro, infatti, il CIPE quantifica le somme già assegnate al 31 dicembre 2009 con specifiche delibere in 5.096,8 milioni di euro, di cui 861,9 milioni al Centro-Nord e 4.234,9 milioni al Mezzogiorno, considerando anche la riserva destinata all'Abruzzo, pari a 408,5 milioni. Rileva, quindi, che rispetto all'importo complessivo del Piano risultano ancora da assegnare 2.024,2 milioni. Considerata la necessità – espressa nella presa d'atto della delibera – di dare immediata attuazione agli interventi in tema di agricoltura e di edilizia carceraria disposti dalla legge finanziaria 2010 a valere sul Fondo infrastrutture, per un importo pari a complessivi 600 milioni di euro, le disponibilità effettive residue per il finanziamento degli interventi previsti nel Quadro di dettaglio risultano pertanto pari a 1.424,2 milioni. In proposito, fa presente che lo schema di delibera in esame stabilisce l'assegnazione di tali risorse, da effettuare con successive apposite delibere,

a specifiche priorità, relative a opere di difesa idraulica in ambiti urbani di rilevanza sopranazionale, opere di manutenzione della rete stradale e ferroviaria, per un importo complessivo non superiore a 560 milioni, opere per il superamento delle emergenze idriche, interventi in sicurezza di opere stradali e ferroviarie, trasporto metropolitano, piastre logistiche ed opere infrastrutturali con capitali privati in misura superiore al 50 per cento. Segnala, quindi, che rispetto agli importi considerati dallo schema di delibera il CIPE, come peraltro già indicato nel « Programma delle infrastrutture strategiche », presentato alle Camere in allegato allo Schema della Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, ha provveduto ad ulteriori assegnazioni nella seduta del 22 luglio 2010, con la destinazione di 292 milioni alla manutenzione della rete ferroviaria, 268 milioni alla manutenzione della rete stradale e 28,82 milioni alla linea C della metropolitana di Roma. Conseguentemente, rispetto al Quadro di dettaglio allegato allo schema di delibera in esame, le risorse del Fondo infrastrutture « ancora da assegnare » ammonterebbero a 835,3 milioni.

Maino MARCHI (PD), riservandosi di intervenire nel prosieguo dell'esame dello schema di delibera, osserva che il quadro aggiornato di dettaglio del piano degli interventi non prevede l'effettiva assegnazione di risorse al completamento dell'asse autostradale Salerno – Reggio Calabria. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo di voler indicare come si intenda provvedere al finanziamento del completamento dell'autostrada A3 in modo da garantire il rispetto degli impegni assunti al riguardo dal Presidente del Consiglio dei ministri in occasione delle comunicazioni svolte in Assemblea lo scorso 29 settembre.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di delibera ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17.

Atto n. 261.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, illustra il contenuto dello schema, che, in applicazione dell'articolo 2, comma 8-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, provvede a dettare disposizioni in materia di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In proposito, ricorda che l'articolo 2, comma 8-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, ha stabilito, fra l'altro, che le amministrazioni dello Stato, in esito alla riduzione degli assetti amministrativi prevista dall'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, provvedano ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74, nonché a rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero

dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione dell'articolo 74.

Dopo aver illustrato brevemente le singole disposizioni dello schema e le stime relative ai risparmi complessivi derivanti dal provvedimento, rileva che il provvedimento non sembra presentare profili finanziari problematici. Propone, quindi, di esprimere una valutazione favorevole sullo schema.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta formulata dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI, indi del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.30.

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

Nuovo testo C. 3687 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla VII Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2010.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, comunica che il Governo ha trasmesso il prescritto aggiornamento della relazione tecnica riferito al testo trasmesso dal Senato (*vedi allegato*), nonché alcune note

tecniche relative alle modifiche adottate dalla VII Commissione, che sono a disposizione dei componenti della Commissione. Ritiene pertanto preferibile proseguire l'esame partendo dalle questioni relative al testo trasmesso dal Senato. Al riguardo, con riferimento all'articolo 4, ritiene che debba essere inserita nella disposizione normativa la specificazione, indicata nella relazione tecnica, che ai componenti della Commissione non spettano compensi, né rimborsi spese. Ciò al fine di garantire l'effettiva invarianza degli oneri. Si sofferma, quindi, sull'articolo 19, comma 5, che estende alle titolari di assenti di ricerca le disposizioni relative alla tutela della maternità previste nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e dal decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2007. Ricorda, in particolare, che viene esteso il divieto di adibire le donne al lavoro per i periodi di astensione obbligatoria previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e, conseguentemente, alle stesse viene corrisposta da parte dell'INPS, quali iscritte alla gestione separata, un'indennità di maternità per i periodi di astensione obbligatoria, indennità autofinanziata con uno specifico contributivo aggiuntivo previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007. Evidenzia, inoltre, che il successivo comma 8 del medesimo articolo 19 dispone che, « ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la vigente normativa », con la conseguenza che la durata degli assegni di ricerca viene automaticamente prorogata del corrispondente periodo di astensione obbligatoria per maternità previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 151 del 2001.

Rileva che la relazione tecnica motiva l'estensione di tali benefici evidenziando che, ad oggi, la normativa in materia di tutela della maternità e della malattia nei confronti dei predetti soggetti non è stata oggetto di univoca applicazione. I relativi

costi quantificati in 20 milioni di euro annui derivano, come indicato dalla relazione tecnica, non dalla corresponsione della indennità di maternità, la quale si autofinanzia con il previsto contributo aggiuntivo, ma dalla corresponsione degli assegni di ricerca nei mesi di proroga del contratto. Segnala che tale precisazione contenuta nel documento in questione fa presupporre che, durante i periodi di astensione obbligatoria per maternità, alle titolari degli assegni di ricerca spetta l'intero importo degli stessi, in aggiunta alla corresponsione della specifica indennità di maternità da parte dell'INPS. Rileva inoltre che tale doppio sostegno economico assume carattere asistemico rispetto alla generale normativa posta a tutela della maternità, tenuto conto che i predetti benefici riguardano solamente la ristretta platea di soggetti titolari di « assegni di ricerca », i quali sono equiparati, ai soli fini previdenziali, alle forme flessibili di lavoro autonomo. Rileva che vanno, peraltro, considerati anche i possibili effetti emulativi da parte di altre categorie. Segnala, comunque, in ordine alla copertura dell'onere derivante dall'articolo 19, comma 5, che non risulta accolto l'emendamento di modifica dell'articolo 25, comma 11, teso a far slittare dal 2010 al 2011 la decorrenza di detto onere. Come peraltro evidenziato dallo stesso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel documento all'esame, le risorse derivate dall'articolo 25, comma 11, presenterebbero una disponibilità sufficiente ad assicurare una idonea copertura solo a partire dal 2011. Ciò stante, la verifica positiva della relazione tecnica è condizionata alla presentazione di apposito emendamento modificativo dell'anzidetto articolo 25, comma 11, secondo periodo, facendo decorrere l'onere dal 2011 e introducendo apposita clausola di salvaguardia, nonché all'espunzione dal testo della predetta relazione tecnica dell'ultimo periodo relativo all'articolo 19, comma 5.

Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea che i documenti richiamati dal relatore sono stati trasmessi da poco tempo e, data

la complessità della materia e dei rilievi formulati, richiedono un maggiore approfondimento. Evidenzia in particolare che, ad una prima lettura, emergerebbe un parere negativo generalizzato sulla maggior parte delle modifiche apportate in VII Commissione.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, fa presente che la sua proposta di limitare la discussione, per il momento, al solo aggiornamento della relazione tecnica rispetto al testo trasmesso dal Senato, era volta proprio a garantire la possibilità di un maggiore approfondimento ai commissari.

Massimo VANNUCCI (PD), pur apprezzando la proposta di metodo formulata dal relatore, ritiene tuttavia necessario che la Commissione Bilancio esamini il provvedimento nel suo complesso, dal momento che la Commissione di merito ha introdotto numerose modifiche al testo trasmesso dal Senato, rispetto alle quali la Ragioneria generale dello Stato ha formulato valutazioni assai critiche.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI sottolinea che nella documentazione trasmessa emerge una sostanziale identità di vedute tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Ragioneria generale dello Stato. Evidenzia quindi che le eventuali condizioni rispetto al testo della VII Commissione non rappresenterebbero, comunque, una destrutturazione del testo, ma sarebbero il frutto di un lavoro condiviso.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che la nota elaborata dalla Ragioneria generale dello Stato con riferimento alle modifiche introdotte dalla VII Commissione appare di difficile lettura, dal momento che essa fa riferimento a proposte emendative presentate nella Commissione di merito, anziché alle disposizioni introdotte o modificate da tali proposte emendative. In ogni caso, ritiene necessario esaminare il testo trasmesso dal Senato e le modifiche introdotte nel corso dell'esame presso questo ramo del Parlamento, rilevando in

particolare l'esigenza di verificare se sussista una adeguata copertura finanziaria per le misure previste dall'articolo 5-*bis*, che prevedono l'istituzione di un fondo per la valorizzazione del merito accademico. A suo avviso, è comunque opportuno arrestare la corsa di questo provvedimento, per il quale si sta addirittura ipotizzando di rinviare l'avvio della sessione di bilancio, che già avrà una durata inferiore a quella prevista nella vigenza dell'abrogata legge n. 468 del 1978. In proposito, nel rilevare che il Ministro dell'economia e delle finanze, nel corso della sua audizione nell'ambito dell'esame preliminare dello Schema della Decisione di finanza pubblica per l'anno 2011-2013, ha sottolineato la centralità dei temi dell'innovazione, dell'istruzione e del sostegno all'istruzione e alla ricerca, ritiene che la prossima legge di stabilità potrebbe rappresentare la sede idonea ad individuare risorse aggiuntive destinate ad interventi in tali importanti settori, mentre non appare utile proseguire sulla strada di introdurre pesanti correzioni in un provvedimento che presenta evidenti problemi di copertura.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, ribadisce la sua proposta di limitare la presente discussione al testo trasmesso dal Senato, rinviando ad un momento successivo l'esame sulle modifiche apportate dalla VII Commissione.

Chiara MORONI (FLI) evidenzia che la documentazione trasmessa dal Governo riguarda anche il testo come modificato dalla Commissione cultura, e ritiene pertanto che la discussione debba essere complessiva. Con particolare riferimento all'articolo 5-*bis*, recante misure per la valorizzazione dei ricercatori, fa presente che da tale documentazione emerge la richiesta di una specifica relazione tecnica. Osserva, con riferimento a tale questione, che è necessario individuare coperture effettive ed immediatamente efficaci e ritiene necessario attendere la trasmissione dell'apposita reazione tecnica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di rinviare il seguito dell'esame al

termine delle votazioni dell'Assemblea per consentire il necessario approfondimento dei contenuti dei documenti trasmessi dal Governo.

Chiara MORONI (FLI) chiede se l'esame verterà solo sul testo trasmesso dal Senato o sull'intero provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, precisa che la Commissione è chiamata ad esaminare il testo nella sua completezza.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva che l'Assemblea è convocata per esaminare lo schema della Decisione di finanza pubblica e che quindi non vi sarebbe il tempo sufficiente per approfondire la documentazione trasmessa.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel ricordare che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per la seduta di domani, sospende la seduta, avvertendo che essa riprenderà dieci minuti dopo il termine delle votazioni pomeridiane in Assemblea.

La seduta, sospesa alle 15.45, riprende alle 19.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, nel segnalare che sono in corso approfondimenti in ordine agli effetti finanziari del provvedimento e alle coperture finanziarie da esso previste, rinvia il seguito del suo esame ad una seduta da convocare nella mattinata di domani.

La seduta termina alle 19.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 380 del 12 ottobre 2010, a pagina 48, seconda colonna, ventisettesima riga, le parole: « articolo 11 » sono sostituite dalle seguenti « articolo 14 ».

ALLEGATO

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Nuovo testo C. 3687 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 17, COMMA 8, DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XIII

Roma,

13 OTT. 2010

Prot. Nr. 0086355
Rif. Prot. Entrata Nr. 0085916

All'Ufficio Coordinamento Legislativo
- UL Economia
- UL Finanze
S E D E

OGGETTO: A.C. 3687 recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario". Il aggiornamento Relazione Tecnica.

E' stata esaminata la relazione tecnica, aggiornata, trasmessa dall'Ufficio Legislativo MFUR con nota dell'11 ottobre 2010.

Al riguardo, con riferimento all'articolo 4, si ritiene che debba essere inserita nella disposizione normativa la specificazione, indicata in relazione tecnica, che ai componenti della commissione non spettano compensi né rimborsi di spese. Ciò al fine di garantire l'effettiva invarianza degli oneri.

In relazione all'articolo 19, comma 5, si formulano le seguenti considerazioni.

La norma estende alle titolari di assenti di ricerca le disposizioni relative alla tutela della maternità previste nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e dal Decreto Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2007.

In particolare, viene esteso il divieto di adibire le donne al lavoro per i periodi di astensione obbligatoria previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità) e, conseguentemente alle stesse viene corrisposta da parte dell'INPS - quali iscritte alla "gestione separata" - un'indennità di maternità per i periodi di astensione obbligatoria, indennità autofinanziata con uno specifico prelievo contributivo aggiuntivo previsto dall'articolo 7 del DM 12 luglio 2007.

Am

Si evidenzia, inoltre, che il successivo **comma 8 del medesimo articolo 19**, dispone che *"Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la vigente normativa"*, con la conseguenza che la durata degli assegni di ricerca viene automaticamente prorogata del corrispondente periodo di astensione obbligatoria per maternità previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 151/2001.

La presente Relazione Tecnica motiva l'estensione di tali benefici evidenziando che, ad oggi, la normativa in materia di tutela della maternità e della malattia nei confronti dei predetti soggetti non è stata oggetto di univoca applicazione.

I relativi costi quantificati in 20 milioni di euro annui derivano – come indicato dalla stessa Relazione Tecnica – non dalla corresponsione della indennità di maternità la quale si autofinanzia con il previsto contributo aggiuntivo, ma dalla corresponsione degli assegni di ricerca nei mesi di proroga del contratto.

Tale precisazione contenuta nel documento in questione fa presupporre che, durante i periodi di astensione obbligatoria per maternità, alle titolari degli assegni di ricerca spetta l'intero importo degli stessi, in aggiunta alla corresponsione della specifica indennità di maternità da parte dell'INPS.

Tale doppio sostegno economico assume, quindi, carattere asistematico rispetto alla generale normativa posta a tutela della maternità, tenuto conto i predetti benefici riguardano solamente la ristretta platea di soggetti titolari di "assegni di ricerca", i quali sono equiparati, ai soli fini previdenziali, alla forme flessibili di lavoro autonomo,

Vanno, peraltro, considerati anche i possibili effetti emulativi da parte di altre categorie.

Si segnala, comunque, in ordine alla copertura dell'onere derivante dall'**art. 19 comma 5**, che, allo stato, non risulta accolto l'emendamento di modifica dell'**art. 25 comma 11**, teso a far slittare, dal 2010 al 2011, la decorrenza di detto onere.

Come, peraltro, evidenziato dallo stesso MIUR nel documento all'odierno esame, le risorse individuate dall'**art. 25 comma 11**, presenterebbero una disponibilità sufficiente ad assicurare una idonea copertura solo a partire dal 2011.

Ciò stante, la verifica positiva della Relazione Tecnica è condizionata alla presentazione di apposito emendamento modificativo dell'anzidetto **art. 25, comma 11**, secondo periodo, facendo decorrere l'onere dal 2011 ed introducendo apposita clausola di salvaguardia, nonché all'espunzione dal testo della predetta Relazione Tecnica dell'ultimo periodo relativo all'articolo 19, comma 5.

m
Il Ragioniere Generale dello Stato
Carro

Prot: RGS 0085916/2010

DISEGNO DI LEGGE AC 3687, approvato dal Senato il 29 luglio 2010.

“Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.”

Relazione tecnica

Il disegno di legge consta di 25 articoli e prevede, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione finalizzato ad aumentarne efficienza ed efficacia, una revisione della normativa relativa all'autonomia delle università, con l'ampiamento dei margini di autodeterminazione e responsabilità.

Ai fini degli effetti della disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, si fa presente che gli interventi di cui al disegno di legge comportano maggiori spese che trovano compensazione nelle economie di spesa nell'ambito della stessa copertura finanziaria.

Il titolo I reca norme relative all'organizzazione del sistema universitario.

In particolare, l'articolo 1 detta i principi ispiratori della riforma valorizzando, fra l'altro, l'autonomia organizzativa per le università virtuose: viene infatti previsto che gli atenei che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di eccellenza nella didattica e nella ricerca, possono sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, anche per quanto concerne la governance, sulla base di accordi di programma con il MIUR e con verifica periodica dei risultati (comma 2). Nel contempo, è prevista la possibilità di accordi di programma per favorire le università svantaggiate (comma 5).

All'articolo 2 (Organi e articolazione interna delle università) vengono individuati e definiti gli organi di governo delle università e la loro articolazione, con l'osservanza di principi e criteri direttivi sulla base dei quali le università provvedono a modificare i propri statuti, e con invarianza della spesa. Nello specifico si prevede:

al comma 1:

– alla lettera i), la composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici membri non elettivi, ad eccezione di una rappresentanza elettiva degli studenti, il che determina un risparmio sia in termini di costo delle relative procedure, sia in termini di spese di funzionamento dell'organo. Allo stato attuale il Consiglio di amministrazione è composto da un numero più elevato di componenti, in particolare da 25/60 unità. Pur considerando la previsione della non appartenenza di una parte dei consiglieri (non meno di tre se il CdA è composto da 11 membri) e non inferiore a due se composto da un numero di membri inferiore a due) ai ruoli dell'ateneo e la designazione di componenti tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovate competenze in campo gestionale e di un'esperienza professionale di alto livello, è possibile stimare una notevole riduzione dei costi per lo svolgimento delle sedute, riduzione che potrebbe quantificarsi in almeno 1.000.000 di euro per gettoni di presenza (considerando il costo minimo di 100 euro a seduta per soggetto, per un totale di 11 sedute l'anno, moltiplicato per il totale degli atenei statali pari a circa 60).

Prpt: RGS 0085916/2010

- alla lettera *m*), la sostituzione della figura del direttore generale a quella dell'attuale direttore amministrativo; la previsione che il trattamento economico del direttore generale sia determinato in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 2:

- alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *f*), la riorganizzazione dell'intera struttura universitaria ed in particolare di quella dipartimentale, cui sono attribuiti i compiti didattici attualmente esercitati dai consigli di facoltà. Ne conseguirà una razionalizzazione ed una riduzione di organismi attualmente operanti nel campo della didattica. Inoltre, la previsione di un numero minimo di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato afferenti al singolo dipartimento, rapportata alle dimensioni dell'ateneo (numero minimo 35 ovvero 45 nelle università con organico di professori e ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità), comporterà una riduzione del numero dei dipartimenti, con economie di spesa e una distribuzione più adeguata delle risorse finanziarie, anche tenuto conto dell'istituzione, peraltro facoltativa, di strutture di raccordo proporzionate alle dimensioni ed alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo fermo restando che il numero delle stesse non può essere superiore a 12. Si ipotizzano riduzioni sul numero dei Dipartimenti universitari che si possono quantificare in circa n.700 con un risparmio atteso di circa €. 35.000.000 per le sole spese di funzionamento di tali strutture.

- alla lettera *e*), la semplificazione dell'articolazione interna, prevista per le università con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unità, che potrà comportare economie di spesa e una distribuzione più adeguata delle risorse finanziarie;

- alla lettera *f*), l'istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera *c*) ove esistenti non determina oneri per compensi, indennità o rimborsi spese;

- alla lettera *g*), l'istituzione in ciascun dipartimento di una commissione paritetica docenti/studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica. Tale disposizione non comporta oneri aggiuntivi in quanto la commissione dovrà operare senza l'attribuzione di alcun compenso o gettone di presenza. Non sono previste inoltre spese di missione, atteso che i componenti saranno rispettivamente scelti all'interno della stessa struttura e fra gli iscritti presso l'ateneo;

al comma 3, l'adozione di specifiche modalità di organizzazione per gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, che non dà luogo ad oneri aggiuntivi ed è necessaria in quanto le peculiarità di dette istituzioni richiedono modelli organizzativi differenziati sia sotto il profilo dell'offerta formativa che delle dimensioni;

al comma 6, la costituzione di una commissione, composta da tre membri in possesso di adeguate competenze professionali, con il compito di predisporre le opportune modifiche statutarie, solo in caso di mancato rispetto da parte dell'università del termine previsto al comma 1. Dunque le eventuali spese di missione possono quantificarsi in un importo massimo di 4.000 euro, e trovano copertura negli ordinari stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero per tale tipologia di spesa. La copertura viene prevista nell'ambito delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio finanziario di competenza e trattasi di spese eventuali in quanto si attiva la Commissione, solo in caso di mancato rispetto dell'università del termine previsto al comma 1 e i componenti della stessa potrebbero non generare costi di missione o limitarli entro i limiti delle disponibilità qualora scelti da zone limitrofe.

Prot: RGS 0085916/2010

All'articolo 3:

– ai commi da 1 a 4, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'attività didattica, di ricerca e gestionale e di ottimizzare l'utilizzazione di strutture e di risorse, viene prevista la fusione o l'aggregazione di due o più università ivi compresi gli Istituti tecnici superiori di cui al Capo II del DPCM 25 gennaio 2008 in strutture federative, sulla base di un progetto che tiene conto anche della compatibilità finanziaria. Tale previsione è volta a generare rilevanti economie di spesa. L'entità delle predette economie di spesa dipende dal progetto di fusione o federazione tuttavia, si può effettuare una stima di massima che tiene conto dei seguenti parametri: nell'ipotesi di offerta congiunta dei servizi fra due atenei, prendendo a riferimento il costo medio delle spese generali di funzionamento degli atenei statali pari a 16 milioni di euro (87 atenei) e un numero di atenei potenziali attuatori della norma pari al 15%, il risparmio presunto è pari a circa 30 milioni di euro;

al comma 5, sono previsti incentivi finanziari per il trasferimento per mobilità di professori e ricercatori, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Tali incentivi non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto sono concessi nei limiti delle disponibilità annue del fondo di finanziamento ordinario delle università. La previsione di incentivi per il trasferimento per mobilità di professori e ricercatori viene prevista nell'ambito del fondo di finanziamento ordinario destinato alle università qualora esistenti le relative risorse finanziarie.

Il titolo II reca norme e delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del sistema universitario.

In particolare, all'articolo 4 (Fondo per il merito) viene istituito, presso il Ministero, un fondo speciale finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati, per gli iscritti al primo anno, mediante prove nazionali *standard* e, per gli iscritti agli anni successivi mediante criteri nazionali *standard* di valutazione, con lo scopo di erogare premi di studio e buoni studio che prevedano una quota da restituire al termine degli studi, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti e rimborsata secondo tempi parametrati al reddito percepito. Il fondo garantirà altresì prestiti d'onore. Tali interventi sono cumulabili con le borse di studio della Legge 390/1991. L'istituzione di un apposito comitato consultivo presso il Ministero non prevede oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto formato da rappresentanti dei Ministeri interessati e dei rappresentanti dei donatori senza il rimborso di spese per compensi e rimborsi.

L'articolo 5 reca una delega legislativa in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario e non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Per quanto concerne il comma 3 lettera f) la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato nel primo anno di attività comporta una previsione di spesa di circa 11 milioni di euro in relazione al personale in servizio ed alle future assunzioni legate all'espletamento delle procedure di valutazione comparativa in essere (si veda l'Allegato 1). Trattandosi di un onere *una tantum*, la relativa copertura è limitata al primo ed al secondo anno di applicazione della disposizione e viene assicurata dall'articolo 25, comma 11;

L'articolo 7, comma 2, non genera oneri aggiunti in quanto i docenti vengono collocati in aspettativa senza assegni e comunque il collocamento in aspettativa è disposto dal rettore sentite le strutture di afferenza del docente, le quali assicurano la copertura delle ore di didattica rimaste scoperte. Per quanto concerne l'eventuale ricongiunzione dei periodi contributivi, a carico degli interessati, la norma è meramente confermativa di quella

Prot: RGS 0085916/2010

già vigente e pertanto opera solo laddove la legislazione lo consente, non ampliando la platea dei beneficiari.

All'articolo 7, comma 5, viene favorita la mobilità con criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro senza oneri aggiuntivi.

All'articolo 8, comma 3, s prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotti un regolamento per la rimodulazione della progressione economica per i professori assunti ai sensi della presente legge senza oneri aggiuntivi.

All'articolo 10, comma 1 si prevede l'istituzione di un collegio di disciplina per il quale non sono previsti oneri a favore dei componenti per compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Il Titolo III reca norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento.

All'articolo 16 (Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale) si prevedono, in particolare, al comma 3:

– alla lettera e), la formazione di un'unica commissione di cinque membri per le procedure di abilitazione per ciascun settore scientifico-disciplinare; il funzionamento di tale commissione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto non si prevede la corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;

– alla lettera f), la possibilità per gli atenei di esonerare parzialmente i commissari dalla ordinaria attività didattica assicurando lo svolgimento delle loro attività senza oneri aggiuntivi, anche attraverso una razionalizzazione dell'attività didattica. Ai commissari in servizio all'estero è corrisposto un compenso da determinarsi con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo onere sarà a carico delle università dove si svolge la procedura, come già previsto dalla normativa vigente e pertanto non comporterà oneri aggiuntivi. L'esonero parziale dall'attività didattica ordinaria avviene solo a richiesta dell'interessato ed è riferito ad un solo docente per ateneo e per macro area concorsuale pertanto l'impatto stimato sulla didattica dei singoli Atenei è pressoché nullo. Si evidenzia inoltre che esistono già disposizioni che permettono il parziale esonero dell'attività didattica per i soggetti che ricoprono cariche accademiche o che fanno parte del CUN

– alla lettera n), che le procedure si svolgano presso gli atenei, che rendono disponibili le strutture e il supporto di segreteria e sostengono gli oneri per il funzionamento, alla stregua di quanto avviene attualmente per le procedure di valutazione comparativa ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210. Di detti oneri si terrà conto in sede di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario, come previsto dalla legge 4 novembre 2005, n. 230. Considerato che le procedure annue da attivare possono ipotizzarsi, per effetto delle riduzioni dei settori scientifico-disciplinari, da circa 370 a circa 190 (35 per cento in meno delle attuali) e che sono previsti almeno 5 componenti per la commissione nazionale (con un numero medio di 5 sedute di un giorno ciascuna e con un trattamento di missione di 700 euro in totale per soggetto), si prevede un costo annuo di circa 17.000.000 di euro a fronte di quello sostenuto per le attuali procedure, pari a circa 25.000.000 di euro.

All'articolo 17 commi 2 e 3 (chiamate dei professori), al comma 2 viene assicurata la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, degli scatti e della dinamica della progressione di carriera e la copertura finanziaria dell'art. 21 comma 5 mediante la programmazione triennale.

Prot: RGS 0085916/2010

L'articolo 18 prevede, in via sperimentale, l'adozione della tecnica di valutazione tra pari, svolta da comitati composti per almeno un terzo da professionisti operanti all'estero, per la selezione dei progetti di ricerca finanziati a carico di fondi già previsti a legislazione vigente, il Fondo sanitario nazionale e il FIRST di competenza del MIUR, ferma restando la possibilità di una disciplina particolare per il FAR. La norma non comporta spesa in quanto attiene esclusivamente alle modalità di valutazione dei progetti di ricerca da finanziare, cui si provvede a valere sulle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

All'articolo 19 (Assegni di ricerca), il comma 5 prevede una disciplina univoca di tutela della maternità e di congedo per malattia per i titolari di assegni di ricerca, estendendo ai predetti soggetti le disposizioni vigenti per i lavoratori a progetto e categorie assimilate. Ciò in quanto, in mancanza di specifiche previsioni in materia, le predette norme di tutela, con particolare riferimento a quelle relative alla maternità, non sono state finora applicate in maniera univoca ai titolari di assegno di ricerca. Il rinvio alle disposizioni in materia di congedo per malattia non comporta oneri in quanto richiama espressamente l'applicazione alla categoria in esame di norme già applicate di fatto. Per quanto concerne le disposizioni in materia di tutela della maternità, al fine di stimare il numero dei potenziali destinatari, si è tenuto conto del numero dei titolari di assegni di ricerca al 31 dicembre 2009 (circa 13.000) di cui circa il 51% di genere femminile, ipotizzando che una percentuale del 30% di esse possa beneficiare di astensione obbligatoria per maternità e conseguente estensione del contratto per un periodo di 18 mesi. Sono stati quindi quantificati i costi derivanti dalla corresponsione dell'assegno nei sei mesi di proroga del contratto (vd. Allegato 2) sulla base di una stima del costo medio dell'assegno di ricerca. All'onere derivante dalla disposizione, quantificato in 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2010, si provvede ex art. 25, comma 11, secondo periodo, mediante corrispondente riduzione dell'importo del rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici per il rinnovo del Senato e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, di cui all'art. 1, comma 5, primo periodo, della legge n. 157 del 1999. Tenuto conto che per l'anno 2010 la somma disponibile in bilancio da poter destinare all'iniziativa risulta pari ad euro 1.936.575,08, la norma di cui all'articolo 25, comma 11, presenta una idonea copertura a decorrere dal 2011.

Al comma 6 del medesimo articolo si prevede che l'importo dell'assegno di ricerca sia determinato dall'ateneo sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro. Tale disposizione non determina oneri aggiuntivi in quanto le istituzioni potranno procedere al conferimento di assegni soltanto in presenza delle relative disponibilità di bilancio.

All'articolo 20 (Contratti per attività di insegnamento), si prevede che il conferimento degli incarichi in questione avvenga nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal bilancio degli atenei e nel rispetto dei limiti previsti dal citato decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

All'articolo 21 (Ricercatori a tempo determinato), si prevede che per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione. Al comma 8 il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 3, lettera a) è pari al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno, per quelli della lettera b) è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, elevato fino a un massimo del 30 per cento.

Prot: RGS 0085916/2010

Il rinnovo del contratto non può tradursi automaticamente in una immissione nei ruoli in quanto quest'ultima rimane subordinata al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale e all'esito positivo della prevista procedura di valutazione.

L'art. 22 (Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori) interviene sull'applicazione ai professori universitari della disposizione che consente ai dipendenti pubblici, di restare in servizio per un ulteriore biennio, recando una norma di interpretazione autentica intesa a risolvere l'abbondante contenzioso in atto generatosi in ordine alle motivazioni di diniego addotte da alcune università, anche con pronunce degli organi giurisdizionali aditi, favorevoli ai ricorrenti. La disposizione in sostanza ratifica la prassi già adottata dalle università che, nella loro autonomia, hanno ritenuto di non concedere al richiedente la possibilità di proseguire il servizio per un ulteriore biennio, anche in considerazione delle limitate risorse esistenti in bilancio.

All'articolo 23 (Disciplina dei lettori di scambio), si prevede che in esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedano l'utilizzo reciproco di lettori, le università possono conferire incarichi annuali a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità. La relativa copertura finanziaria è assicurata nell'ambito dei predetti accordi culturali.

In conclusione si osserva che il disegno di legge, ad esclusione di quanto previsto all'articolo 5, comma 3, lettera f) e dell'articolo 19, comma 5 alla copertura del quale si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 11, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, così come disposto nella clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 25, comma 11, ultimo periodo, in quanto lo stesso, essendo preordinato alla riorganizzazione del sistema universitario, comporterà economie di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO* NEGATIVO

* condizionato; veggasi unica lettera

Il Ragioniere Generale dello Stato
Carro

13 OTT. 2010

Prot. R.C.S. 0085916/2010

Allegato 1

Impatto delle misure previste dall'articolo 5, comma 3 lettera f)

Tipologia	N.	Stipendio attuale	Stipendio adeguamento	con incremento di spesa (1)
Ricercatori non confermati e procedure in corso	1375	32.170,57	40.040,87	10.821.662,50

(1) Per l'adeguamento della retribuzione iniziale dei ricercatori non confermati al livello della retribuzione dei ricercatori con un anno di anzianità, ai sensi del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005.

Prot: RGS 0085916/2010

Allegato2

Stima applicazione DLgs 276/2003 art. 66 alle donne con assegno di ricerca nell'ipotesi che il 30% usufruisca dell'astensione per maternità

numero assegnisti	di cui donne	stima costo medio assegno di ricerca	costo estensione periodo di maternità
13.000	6.500	21.000	20.475.000

dati al 31.12.2009

Prot: RGS 0085916/2010

Allegato 3

	Numero di soggetti che cesseranno dal servizio per effetto dell'abolizione (del biennio)	Punti organico equivalenti	Costo
2011	1.029	857	€ 101.530.504
2012	1.301	1.072	€ 126.990.137
2013	1.347	1.092	€ 129.324.035
Totale	3.677		€ 357.844.676